

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;

componenti: Simonetta ROSA, Gemma TRAMONTE, Ermanno GRANELLI,

Francesco PETRONIO (relatore), Alberto GIACOMINI, Cristina

ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Luisa D'EVOLI,

Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Riccardo VENTRE, Laura CAFASSO, Oriella

MARTORANA, Josef Hermann RÖSSLER, Beatrice MENICONI.

nell'adunanza del 12 dicembre 2013

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al
predetto Testo Unico;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni;

visto il *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite
n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con
provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U.
n. 153 del 4 luglio 2011);

visto il d.lgs 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare l'art 10, comma 1;

visti i decreti del Ministero della Difesa n. 645 del 29.12.2010, n. 122 del 16.2.2011; n. 172 del 10.3.2011, di determinazione del trattamento pensionistico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri: Gen. C.A. Carlo ALFIERO, Gen. C.A. Salvatore FENU, Gen. C.A. Ermanno VALLINO;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e della difesa n. 29403 del 4 ottobre 2013;

vista la risposta dell'Amministrazione n. 809024 in data 22 ottobre 2013, pervenuta all'Ufficio di controllo il successivo 20 novembre 2013;

vista la relazione n. 35073371 del 27 novembre 2013, con cui il Magistrato istruttore propone al Consigliere Delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità dei citati provvedimenti;

vista la nota n. 35075760 in pari data, con la quale il Consigliere Delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'interno e della difesa, condividendo la richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito al vaglio della Sezione i sopracitati atti;

vista l'ordinanza in data 5 dicembre 2013, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 12 dicembre 2013 il Collegio per l'esame della questione proposta ed ha designato quale relatore il Cons. Francesco PETRONIO;

vista la nota n. 0035378 SCCLA del 6 dicembre 2013, con cui il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta

adunanza all'Ufficio di Gabinetto presso il Ministero della difesa, alla Direzione generale della previdenza militare – 1^a divisione e all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, nonché all'Ufficio di Gabinetto presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

udito il relatore, Consigliere Francesco PETRONIO;

interventuti, in rappresentanza del Ministero della difesa la dr.ssa Maura PAOLOTTI, Dirigente generale della Direzione generale della previdenza militare, il Gen. dr. Paolo ROMANO, Capo Ufficio legislativo, il Col. Arturo GUARINO, la dott.ssa Maria DE PAOLIS Dirigente, il dott. Alfredo VENDITTI Dirigente e la dott.ssa Patrizia D'ANGELO, nonché il dott. Valter PASTENA Dirigente generale preposto all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa;

Con l'assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

I decreti n.645 del 29.12.2010 (Gen. C.A. Carlo ALFIERO), n.122 del 16.2.2011 (Gen. C.A. Salvatore FENU) e n.172 del 10.3.2011 (Gen. C.A. Ermanno VALLINO) emessi dalla Direzione generale della Previdenza Militare del Ministero della difesa sono pervenuti alla Corte per il controllo di legittimità di cui all'art.10, comma 1 del d.lgs n.123 del 2011, con note dell'UCB presso il Ministero della difesa prot. nn. 28699, 28700 e 28701, tutte in data 13 giugno 2013.

Con i provvedimenti citati è stato determinato il trattamento pensionistico nei confronti di tre Generali di corpo d'armata dell'Arma dei

Carabinieri contestualmente al conferimento dell'indennità di ausiliaria. Tutti i predetti ufficiali hanno svolto in servizio le funzioni di Vice Comandante Generale e quindi sono transitati in posizione di ausiliaria, nella quale sono rimasti, rispettivamente, dal 22 febbraio 2003 al 22 febbraio 2008, dal 27 febbraio 2005 al 27 febbraio 2010 e dal 6 febbraio 2005 al 2 settembre 2009.

Si tratta di decreti non sottoposti al controllo preventivo di questa Corte, ma assoggettati al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 123 del 2011.

Nei confronti di tali provvedimenti l'UCB ha formulato in più tempi una serie di rilievi, osservando che *"il testo del nuovo codice dell'ordinamento militare, il decreto legislativo n. 66/2010, all'art. 1870 co. 3 esclude la speciale indennità pensionabile (SIP), riconosciuta ai vertici delle FF.AA. (di cui all'art. 1094 co. 3 dello stesso codice) dal riferimento per il calcolo dell'indennità di ausiliaria"*. L'Ufficio di bilancio ha altresì considerato che la speciale indennità è riconosciuta in relazione alla *"sola particolare posizione di responsabilità ricoperta dal massimo vertice"* e che di conseguenza i benefici legati ad una specifica posizione soggettiva non possono essere inclusi nel calcolo dell'indennità di ausiliaria dei pari grado.

A tali osservazioni l'Amministrazione ha fornito la risposta conclusiva con le note prot. 33095, 33097 e 33099, tutte in data 25 marzo 2013 e di identico contenuto, nelle quali ha sostenuto che, anche se il riconoscimento della speciale indennità nel calcolo del trattamento di

ausiliaria non è previsto da una espressa disposizione, esso è il frutto di un'interpretazione sistematica e costituisce una consolidata prassi applicativa, suffragata da giudizi e da pareri espressi sia in sede giurisdizionale che di controllo. Ad avviso dell'Amministrazione, i Vice comandanti dell'Arma raggiungono una piena identità con il Comandante Generale sotto il triplice profilo della parità di grado, di ruolo e delle funzioni e da ciò deriverebbe la possibilità di valutare nei loro confronti la speciale indennità ai fini in argomento.

L'ufficio centrale di bilancio con distinte note in data 4 aprile 2013, anch'esse di identico contenuto, non condividendo le considerazioni riportate nelle risposte ai rilievi formulati, ha invitato l'Amministrazione, qualora ritenesse di procedere secondo il proprio orientamento, ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 co. 1 del d.lgs n. 123 del 2011.

In esito a tale interlocuzione l'Amministrazione, con note del 10 giugno 2013, ha espresso la volontà di dare corso ai provvedimenti ai sensi della norma innanzi citata e di conseguenza l'UCB in data 13 giugno 2013 ha rimesso al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti i decreti in oggetto.

Il citato Ufficio di controllo con nota di osservazione del 4 ottobre 2013 ha manifestato dubbi in ordine alla valutazione della speciale indennità pensionabile ai fini suddetti, in quanto il ricordato art.1870 del d.lgs 66/2010, (che ha meglio chiarito la struttura dei trattamenti da prendere in considerazione a tal fine) - a differenza di precedenti normative - nell'enumerare le componenti escluse per il calcolo, al

comma 3- *sub m*) ha menzionato espressamente la speciale indennità. Al riguardo è stato considerato che la speciale indennità assegnata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - che trova particolare previsione nel successivo art. 2168 - può essere ritenuta, ai fini in questione, assimilabile a quella dei vertici militari di cui all'art. 1818 dello stesso codice, alla quale il ripetuto art. 1870 si riferisce espressamente. Infatti la *ratio* dell'esclusione, che non riguarda il trattamento in servizio, ma quello di ausiliaria - che si riverbera sul *quantum* pensionistico - è indubbiamente riferibile anche alla speciale indennità assegnata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ha osservato al riguardo l'Ufficio, che la *ratio* della disposizione di cui all'art. 1870 cit. è quella di consentire un aggiornamento nel tempo dell'indennità di ausiliaria con la dinamica retributiva dei pari grado in servizio, escludendo le componenti, quali la speciale indennità, la cui natura di trattamento *ad personam* contrasta con l'intento perseguito.

In proposito, è stata richiamata una pronuncia emessa in sede di giurisdizione pensionistica (Corte dei conti - Sez. I giurisdizionale centrale, n. 44/2007/A), secondo la quale la speciale indennità pensionabile non può essere considerata un trattamento economico da prendere in considerazione al fine della determinazione dell'indennità di ausiliaria, in quanto essa è indissolubilmente legata all'infungibile posizione di responsabilità dell'Organo amministrativo di vertice che ne è il naturale ed esclusivo destinatario. Si tratta, infatti, di un emolumento non avente carattere di generalità, ma connesso alle particolari ed esclusive funzioni dell'Organo di direzione, che costituisce

un'assegnazione *ad hoc* e, in quanto tale, analogamente a quanto accade per le altre indennità squisitamente personali (assegni familiari, trattamenti privilegiati, scatti di anzianità ecc.), non può essere incluso nel novero dei benefici legati alle condizioni dei pari grado in servizio.

L'Ufficio ha altresì evidenziato che la norma dell'art. 1870 più volte citata, al fine della determinazione dell'indennità di ausiliaria, prevede un riferimento al trattamento economico spettante al "*pari grado in servizio dello stesso ruolo*", con ciò riferendosi chiaramente al compenso connesso al grado e non alle funzioni esercitate e che anche la corrispondenza del livello gerarchico degli interessati generali di corpo d'armata, assegnatari delle funzioni vicarie, con quello del Comandante Generale, non sembra assodata, in quanto quest'ultimo ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri (art. 32, co. 1 - *sub c*, d.lgs 66/2010).

E' stato, infine, osservato, per quanto concerne in particolare la posizione del gen. Carlo ALFIERO, che il suddetto ufficiale non è transitato nella posizione di ausiliaria ricoprendo le funzioni di Vice Comandante Generale, svolte sino al 9 aprile 2002, venendo in seguito assegnato ad altro incarico: di conseguenza, al momento in cui si sarebbe dovuta confrontare la situazione economica al fine dell'equiparazione, non rivestiva più una posizione raffrontabile a quella del Comandante Generale.

Nella risposta l'Amministrazione ha svolto una serie di argomentazioni che partono dall'analisi della norma che regola la fattispecie in esame, rilevando che l'esclusione contenuta nell'art. 1870

è espressamente rivolta alla speciale indennità assegnata ai vertici militari e di conseguenza attenendosi strettamente al tenore del testo, non dovrebbe riguardare quella del comandante Generale dei Carabinieri che trova disciplina in un'altra Sezione del codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo l'Amministrazione ha premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 12 delle preleggi, non è consentito il ricorso all'interpretazione logico-sistematica quando quella letterale è in grado di dirimere il dubbio interpretativo. Oltre a ciò, ha fatto presente che il codice dell'ordinamento militare è stato emesso sulla base di una delega a carattere ricognitivo della normativa vigente (art. 14, commi 14 e ss. legge 28 novembre 2005, n. 246) e quindi, non può contenere disposizioni innovative. Ha ancora evidenziato che lo stesso codice dell'ordinamento militare contiene, all'art. 2186 co. 1, una clausola di salvaguardia in base alla quale le sue disposizioni non possono produrre effetti peggiorativi rispetto alle situazioni in atto (divieto della "*reformatio in peius*").

A sostegno della sua tesi l'Amministrazione ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte dei conti con la deliberazione della Sezione del controllo n. 6/2001/P del 9 novembre 2000, nella quale - pur ricusandosi il visto ad un provvedimento che nel computo dell'indennità di ausiliaria considerava anche la speciale indennità a favore di un generale della Guardia di Finanza che aveva rivestito la carica di comandante in seconda - veniva affermato che la comparazione non poteva essere ritenuta legittima in quanto i soggetti interessati non

appartenevano allo stesso ruolo. Da ciò è stato tratto l'argomento che la speciale indennità potesse spettare anche ai vice in virtù dello speciale incarico ricoperto e delle conseguenti responsabilità, quando – come nei casi in esame – gli ufficiali siano inquadrati nello stesso ruolo.

Seguendo tale linea interpretativa sarebbero, quindi, stati ammessi al visto successivi provvedimenti di determinazione dell'indennità di ausiliaria, mentre in seguito – a causa del mutato orientamento della Corte relativo all'assoggettabilità dei provvedimenti di pensione al controllo di legittimità su atti - è mancata l'occasione da parte dell'Organo di controllo esterno per assumere una posizione al riguardo.

Le delucidazioni fornite dall'Amministrazione si appuntano, infine, sulla corrispondenza del grado che è condizione necessaria per procedere all'assegnazione in argomento. Al riguardo viene rilevato che il Vice Comandante Generale è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di C.A. e che quindi possa legittimamente parametrarsi, all'atto del transito nella posizione di ausiliaria, al Comandante Generale anch'egli generale C.A. del ruolo normale.

Specifici chiarimenti riguardano poi la posizione del gen. Alfiero, che non rivestiva più la carica di Vice Comandante Generale all'atto del transito in ausiliaria, al quale - a giudizio dell'Amministrazione - non sarebbe equo, né conforme al principio di uguaglianza riservare un trattamento deteriore rispetto agli altri pari grado che hanno rivestito tale funzione sino al termine del servizio operativo.

In conclusione, l'Amministrazione ha fatto notare che, ove non avesse riconosciuto nei provvedimenti in esame la SIP nel computo

dell'ausiliaria, si sarebbe irragionevolmente discostata da una prassi sino ad allora seguita, determinando ingiustificate disparità di trattamento.

Nell'inoltrare la risposta dell'Amministrazione all'Ufficio di controllo, l'Ufficio centrale di bilancio ha svolto, con nota n. 54606 dell'8 novembre 2013, ulteriori argomenti per ribadire i motivi di perplessità. In particolare ha considerato che, se il legislatore avesse effettivamente inteso equiparare il ruolo del Vice a quello del Comandante Generale, avrebbe assegnato la speciale indennità in attività di servizio, mentre la stessa espressione "*funzioni vicarie*" dimostra la presenza di un ruolo subalterno. Inoltre, ritiene che la vicenda non si sia nel tempo positivamente definita, in quanto essa è sempre stata oggetto di dibattito nelle diverse sedi, senza che si sia affermata una interpretazione pacificamente condivisa. Ha, infine, richiamato l'attenzione sull'impatto finanziario che potrebbe derivare dall'accoglimento della posizione dell'Amministrazione, considerato che i generali che hanno svolto la funzione di Vice Comandante Generale, successivamente transitati nell'ausiliaria, si avvicendano più volte nel corso dello stesso anno.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto che la risposta fornita dall'Amministrazione non consentisse di superare le manifestate perplessità: pertanto, permanendo elementi di incertezza, con nota di deferimento del 27 novembre 2013 ha proposto di sottoporre la questione all'esame della Sezione di controllo.

Il Consigliere delegato ha condiviso la necessità di sottoporre all'Organo collegiale le diverse questioni poste in luce dall'istruttoria

dell'Ufficio.

Con Ordinanza del 5 dicembre 2013 il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'adunanza del 12 dicembre 2013 e dato ordine di comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi della normativa vigente, all'Amministrazione interessata.

Nel corso dell'adunanza, i rappresentanti del Ministero della difesa hanno confermato le argomentazioni già rappresentate per iscritto nel corso dell'istruttoria, fornendo ulteriori chiarimenti in ordine agli aspetti controversi rilevati dell'Ufficio di controllo.

A sua volta, il Dirigente dell'Ufficio centrale di bilancio ha ulteriormente illustrato la posizione sostenuta nelle proprie note di osservazione.

Considerato in

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame della Sezione verte sulla possibilità di valutare, in sede di determinazione dell'indennità di ausiliaria a favore degli Ufficiali Generali di cui in fatto, che hanno svolto le funzioni vicarie, anche l'importo relativo alla speciale indennità pensionabile (SIP) assegnata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con effetti sulla determinazione del trattamento pensionistico.

La possibilità di computare la SIP nell'indennità di ausiliaria dei Vice Comandanti Generali ha formato oggetto di esame da parte della Corte dei conti nelle diverse sedi del controllo e della giurisdizione: tuttavia, le pronunce emesse non hanno definito una posizione univoca ed, inoltre, il

quadro normativo di riferimento ha trovato recentemente completamento con l'emanazione del codice militare.

Al riguardo l'art. 1870 del d.lgs n. 66 del 2010, codice dell'ordinamento militare, nella rubrica *"calcolo dell'indennità di ausiliaria"* prevede che: *"al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico del pari grado in servizio"*. Il successivo comma 3 prevede che *"per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento ad entrambe i termini del raffronto"*, di una serie di emolumenti tra i quali, alla lettera m), è annoverata la speciale indennità pensionabile di cui all'art. 1818.

L'amministrazione della Difesa ha evidenziato a tale ultimo riguardo che la speciale indennità assegnata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri non è quella di cui all'art. 1818, mentre trova particolare previsione al successivo art. 2168 dello stesso codice. Un altro argomento di fondo sul quale si basa la posizione dell'Amministrazione riguarda la natura ricognitiva del codice militare, derivante dai limiti contenuti nella legge di delega.

Il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe, quindi, ad una lettura della norma che regola la determinazione dell'indennità di ausiliaria (art. 1870) volta a non modificare l'interpretazione corrente adottata dall'Amministrazione, in base alla quale l'inserimento di una nuova fattispecie di esclusione alla lettera m) del comma 3 non dovrebbe mutare il quadro delle regole in atto nella loro lettura

preesistente: quindi, tale esclusione dovrebbe essere riservata soltanto ai diretti destinatari della disposizione e cioè ai vertici militari.

Non sfugge, tuttavia, al Collegio che il richiamo contenuto nell'art. 1870 del codice militare consiste in un mero rinvio interno al codice stesso: infatti, tale articolo è collocato nel libro VII (in tema di trattamento previdenziale) che, come si evince dall'art. 1838, ha per destinatario il personale militare, incluso quello delle forze di polizia ad ordinamento militare.

La disciplina della SIP destinata alle forze di polizia trova, invece, disciplina in un diverso comparto del codice militare, il libro IX che è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale impostazione sistematica è da collegare all'esigenza di conferire un'autonoma collocazione alle norme che riguardano comparti speciali, non riportabili alle regole generali da applicare alle forze armate, che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica. Inoltre, la norma dell'art. 2168 è di mero rinvio alla disciplina di fondo della speciale indennità che resta quella tracciata dalla legge n. 121/1981 alla quale tutte le norme successive hanno fatto riferimento.

Tanto premesso, l'argomento del mancato espresso richiamo non può essere considerato determinante, in quanto risponde a ragioni sistematiche del codice, piuttosto che ad una *ratio* particolare volta a differenziare gli effetti sul calcolo dell'indennità di ausiliaria della SIP dei Vice comandanti dell'arma dei Carabinieri.

Va notato al riguardo che l'istituto dell'ausiliaria è tipico dell'ordinamento militare e all'interno delle regole che lo disciplinano

vanno ricondotte le particolari fattispecie ora in esame. Pertanto, pur considerando la sua diversa collocazione nel codice militare, l'indennità di cui all'art. 2168 può essere ritenuta, ai fini in questione, assimilabile a quella dei vertici militari di cui all'art. 1818 dello stesso codice, alla quale il ripetuto art. 1870 si riferisce espressamente. L'esclusione in argomento non riguarda, infatti, il trattamento in servizio, ma quello di ausiliaria - che si riverbera sul *quantum* pensionistico - e si fonda su una *ratio* che può indubbiamente essere estesa anche alla speciale indennità assegnata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Sottolinea, inoltre, il Collegio che anche l'argomento dei limiti della delega relativa al Codice militare non può essere ritenuto determinante, in quanto essa annovera tra i criteri direttivi anche quello del coordinamento formale e sostanziale, diretto a precisare i contenuti delle norme riassettate e a tenere conto degli indirizzi della giurisprudenza di grado superiore.

Sul tema la Corte dei conti si era espressa in un primo tempo in sede giurisdizionale (*ex plurimis* Sezione Lazio - sentenze dalla n. 2218 alla n. 2228 del 1996 e n. 734 del 1999), emettendo decisioni favorevoli agli interessati, mentre in sede di appello (si vedano per tutte la sentenza n 44/2007/A della I sezione e la sentenza n 210/2013 della III sezione centrale di appello) ha ritenuto che la speciale indennità, in quanto attribuita *ad personam* al Comandante Generale in virtù dello speciale incarico ricoperto e delle conseguenti responsabilità, non possa essere estesa ad altri destinatari.

Tanto considerato rileva il Collegio che la *ratio* della disposizione di

cui all'art. 1870 cit. è quella di consentire un aggiornamento nel tempo dell'indennità di ausiliaria con la dinamica retributiva dei pari grado in servizio, escludendo le componenti, quali la speciale indennità (SIP), la cui natura di trattamento *ad personam* contrasta con l'intento perseguito.

In tal senso si è espressa anche la deliberazione della Sezione del controllo n. 91/95, che ha ricusato il visto ai decreti del Ministero della difesa n. 8/P e 1/D del 1994 con i quali era stata valorizzata l'indennità di ausiliaria a due generali C.A. dell'arma dei Carabinieri, mentre la successiva deliberazione n. 6/2001/P (richiamata dall'Amministrazione), pur ricusando il visto ad analogo provvedimento emesso nei confronti di un generale C.A. della Guardia di Finanza, ha rilevato – in un *obiter dictum* – che, qualora la comparazione dovesse riguardare pari grado dello stesso ruolo, potrebbe essere ammissibile la valorizzazione della indennità per i Vice comandanti.

Successivamente a tale pronuncia sono mancate altre decisioni in sede di controllo, in quanto con la deliberazione n. 1/2011/P è stato affermato che a decorrere dal 1° gennaio 2010 i provvedimenti di pensione definitiva per il personale militare dello Stato non debbono più essere sottoposti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.

Sul fronte della giurisdizione è invece andato ad avvalorarsi l'orientamento, espresso nella sede dell'appello, secondo il quale la speciale indennità non può essere considerata ai fini del calcolo dell'ausiliaria.

Tutto ciò premesso, nota il Collegio che la disciplina del codice militare in ordine alle modalità di determinazione dell'indennità di ausiliaria si è inserita in un contesto di norme di controversa interpretazione e, tenendo in considerazione l'indirizzo giurisprudenziale che si è venuto a consolidare nella sede della giurisdizione pensionistica di appello, ha determinato criteri maggiormente intellegibili. L'espressa esclusione dalle componenti utili al calcolo dell'indennità di ausiliaria costituisce un criterio di determinazione del trattamento economico connesso al particolare *status* di tale posizione determinato secondo principi di razionalità, volti ad ottenere un aggiornamento dell'assegno di ausiliaria esclusivamente con riguardo ai trattamenti dei pari grado in servizio che non rivestano un carattere particolare e personale.

Non vi è ragione per ritenere che tale criterio debba essere circoscritto all'indennità dei vertici militari e non debba estendersi alla valutazione a fini pensionistici della SIP assegnata al Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri, posto che le disposizioni del libro VII del codice riguardano, oltre che il personale militare, anche quello appartenente alle forze di polizia con ordinamento militare e quindi anche i Carabinieri.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, il Collegio rinviene nella disposizione di cui all'art. 1870, comma 3-lettera m) principi derivanti dal coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché dall'adeguamento all'indirizzo interpretativo corrente, che forniscono elementi ulteriori di valutazione rispetto alle norme che in precedenza determinavano i criteri di calcolo dell'assegno di ausiliaria e

che tracciavano un elenco degli emolumenti da escludere, considerato esaustivo.

Tanto stabilito, l'applicazione di tale attuale parametro non può che avvenire a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare e cioè dal 9 ottobre 2010.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, la valutazione della speciale indennità pensionabile di cui all'art. 2168 del codice militare non potrà più essere effettuata nei confronti dei soggetti che hanno ricoperto la funzione il cui esercizio genera il requisito per il riconoscimento economico in argomento, e cioè quella di Vice Comandante Generale, successivamente a tale data.

Esaminando i provvedimenti in epigrafe alla luce di tale indicazione, si può constatare che tutti gli Ufficiali, in possesso del grado di Generale di corpo d'armata, hanno integrato il presupposto dello svolgimento delle funzioni vicarie in data anteriore a quella di entrata in vigore del codice militare e pertanto, sotto tale profilo, i provvedimenti stessi risultano immuni da censure.

Resta da prendere in esame la specifica situazione del Gen. Alfiero che, pur avendo rivestito le funzioni di Vice Comandante Generale, non le aveva in atto al momento del transito nella posizione di ausiliaria. E' da considerare al riguardo che, secondo l'interpretazione all'epoca invalsa, l'elemento delle funzioni svolte concorreva con la parità del grado ad integrare i requisiti per l'allineamento ai pari grado in servizio. Mentre uno dei due suddetti elementi permane comunque anche nel caso in esame, le funzioni vicarie sono state svolte dall'ufficiale in

questione in un periodo anteriore alla data del transito in ausiliaria.

E' comunque da considerare che la valorizzazione delle funzioni vicarie a questi fini è stato considerato un riconoscimento alle elevate responsabilità connesse con tale incarico, che tuttavia, per disposizione di legge, non può essere ricoperto per un periodo eccedente l'anno: quindi, il suo venir meno non risponde in questo caso ad una scelta individuale, né a determinazioni assunte da organi superiori.

Per queste ragioni, nella particolare fattispecie in esame, determinatasi anteriormente alla vigenza del codice dell'ordinamento militare, è possibile ammettere la valutazione della speciale indennità, in quanto le funzioni vicarie sono state ricoperte sino al termine massimo di durata consentito dall'ordinamento e in seguito l'interessato ha continuato il servizio nel grado di generale di Corpo d'armata sino al momento del collocamento in ausiliaria.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono e con le precisazioni esposte in motivazione i provvedimenti in oggetto, sottoposti all'esame di questo Collegio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 123/2011, possono essere ritenuti conformi a legge.

PQM

La Sezione ammette al visto ed alla conseguente registrazione i decreti del Ministero della difesa n. 645 del 29.12.2010; n. 122 del 16.2.2011 e n. 172 del 10.3.2011, di determinazione del trattamento pensionistico, rispettivamente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Carlo ALFIERO, Gen. C.A. Salvatore FENU e Gen. C.A. Ermanno VALLINO.

Il Presidente

(Pietro DE FRANCISCIS)

Il Relatore

Francesco PETRONIO

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2013

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice